

LE NOVITÀ 2012 DEL RINNOVO CONTRATTUALE 14 APRILE 2011.

Dal 1 gennaio 2012 scattano alcune disposizioni contrattuali e *rimandi* che rendiamo note invitando tutti i lavoratori a prenderne opportuna conoscenza.

- Art. 12 - Accessibilità del sindacato al portale internet di Poste Italiane attraverso un link specifico (*disposizione inevasa da Poste*).
- Art. 20 - Costituzione e riunione quadrimestrale della “Commissione Paritetica per la classificazione del personale” (*disposizione inevasa da Poste*).
- Art. 21 - Inglobamento nell’Indennità di Funzione del personale Quadro del livello Prof.le “A” e corrispondente incremento della stessa di un importo annuo corrispondente al valore degli assegni individuali di cui alla dichiarazione a verbale del ccnl 07.2003 - secondo comma.
- Art. 35 - I lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003 devono usufruire di 12 ore di Permessi individuali retribuiti P.I.R. (prestazione lavorativa resa su 6 giorni) a giornata intera o frazionata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione (*a pena di decadenza*). *Verificare i residui 2011 nel cedolino dello stipendio di dicembre dello scorso anno.*
- Art. 36 - La programmazione delle ferie e le modalità di fruizione devono essere oggetto di consultazione entro il 1° Trimestre dell’anno a livello territoriale con le OO.SS. (*disposizione tuttora inevasa da Poste - c’è tempo entro marzo - ed in tale “vacanza” non c’è alcun obbligo di programmare le ferie annuali 2012*).
- Art. 68 - Nel mese di marzo *entro il giorno 25* sarà corrisposta con la retribuzione mensile la quattordicesima mensilità (pari alla retribuzione mensile in godimento al 31.12.201).
- Art. 73 - Ai lavoratori con figura di D.U.P. Monoperatori del Livello “C” ed agli Op. di sportello chiamati a coprire temporaneamente tali U.P., **dal mese di gennaio 2012**, verrà attribuita (*per ogni giornata intera di servizio*) la nuova indennità giornaliera di **€ 2,00**.
- Art. 75 - Dal mese di gennaio 2012 il personale non portalettere che effettua, in via prevalente, servizio di trasporto di dispacci postali da Comune a Comune con automezzi aziendali, dal momento della partenza del mezzo di trasporto dal “Centro” (CMP, C.P., C.D.M.) a quello di rientro nello stesso, riceverà l’indennità oraria prevista incrementata (**Capoturno € 2,42 - restante personale € 2,30**).
- Art. 85 - Dal mese di gennaio 2012 il valore del Ticket (sistema di refezione) è rideterminato in **€ 5,00** in luogo di quello di € 4,50 previsto per i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore a 7 ore giornaliere con 30 minuti di intervallo minimo (*per ogni giornata di effettivo servizio*); ciò vale anche per i dipendenti del servizio postale, ai sensi dell’accordo 27 luglio 2010, che effettuano la pausa di 15 minuti e per il personale dei Centri con orario h. 24 già individuati dalle specifiche modalità che attribuivano loro il Ticket del valore di € 4,50. Per gli altri dipendenti, dal mese gennaio 2012, il Ticket giornaliero passa da € 3,00 ad **€ 3,50**

A gennaio 2012 ed a settembre 2012 scatteranno i nuovi incrementi tabellari mensili degli stipendi dei dipendenti di Poste Italiane secondo i seguenti importi:

Livello A1	Livello A2	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
€ 46,41	€ 42,13	€ 37,23	€ 35,00	€ 33,80	€ 30,98	€ 28,57

Dal 1 Settembre 2012 l’Aliquota a carico dell’Azienda per la Previdenza Complementare “Fondoposte” passerà (*dall’attuale 1,50 %*) all’ **1,9 %** con un incremento pari allo **0,4 %**.

Dal mese di gennaio 2012 la busta paga riporterà il conteggio delle assenze per malattia effettuate nell’anno precedente e quello relativo all’anno in corso fino al mese precedente.

Dal mese di gennaio 2012 ai lavoratori applicati negli sportelli U.P compete il **Conto ore individuale** fino a 40 ore annuali per le prestazioni giornaliere eccedenti all’orario, con riferimento esclusivo alla clientela ancora presente nell’Ufficio a fine orario (*il dipendente ha diritto al recupero entro 4 mesi successivi a quello di riferimento, tendenzialmente, nella seconda metà del mese*). Le ore non recuperate saranno compensate maggiorando la retribuzione oraria ordinaria nella misura del 7% con gli stessi criteri relativi all’art. 74 ccnl (maggiorazioni e lavoro straordinario).